

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 25-7082

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al sub-ingresso l.r. 23/16, per il progetto: "Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi. Variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale del sito di cava di C.na Guendalina", in Comune di Pozzolo F.ro. proponente COCIV.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

In data 21 agosto 2017, l'ing. Nicola Meistro, in qualità di Direttore del consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40, 16100 Genova, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA, relativamente al progetto denominato: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Riquilificazione ambientale C.na Guendalina (Comune Pozzolo Formigaro)", localizzato nei Comuni di Pozzolo Formigaro (AL) e Tortona (AL).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226. Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la documentazione trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 29 agosto 2017, consentendo l'avvio della fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, prevista dall'art. 27-bis, comma 3 del medesimo decreto.

In data 12 ottobre 2017, in esito alla verifica della completezza documentale, è stato, quindi, pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

L'intervento in progetto consiste nel ritombamento di un vuoto di cava, provocato da una attività estrattiva attualmente esaurita, mediante riporto di materiali da scavo in qualità di "sottoprodotto" (ai sensi del D.M. 161/2012), provenienti dai lavori di realizzazione della linea ferroviaria del "Terzo valico dei Giovi", ripristinando la morfologia originaria del sito.

Il progetto prevede unicamente interventi legati al recupero ambientale dell'area, escludendo qualsiasi attività di coltivazione mineraria; la superficie interessata dal riporto è pari a circa 372.360 m², mentre il volume di materiali da scavo abbancabile ammonta a circa 1.114.920 m³. La durata prevista per l'intervento è di anni tre a decorrere dalla data di autorizzazione.

Il progetto presentato prevedeva, inoltre, interventi viabilistici per collegare il sito di Cascina Guendalina con la viabilità esistente, localizzati parzialmente, oltre che nel Comune di Pozzolo

Formigaro (AL), anche nel limitrofo Comune di Tortona (AL), successivamente stralciati dal proponente.

Conseguentemente, rispetto alle previsioni iniziali del proponente, la realizzazione dell'intervento necessita unicamente dell'autorizzazione al subingresso, con variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale, che viene rilasciata con il presente atto, ai sensi della l.r. 23/2016, in modo coordinato con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Considerazioni inerenti l'iter autorizzativo del progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi"

In merito all'iter autorizzativo del progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi", si rileva quanto segue.

Il "Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica" (CIPE):

- con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della l. n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);
- con deliberazione n. 78/2003, approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n°56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.lgs 190/2002;
- con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006, approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010, approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

L'allora Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM):

- con determinazione n. 18482 del 2 agosto 2013, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 1 – 1° Stralcio di Cantierizzazione;
- con determinazione n. 24380 del 24 ottobre 2013, approvava il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;
- con determinazione n. 21283 del 27 giugno 2014, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 1;
- con determinazione n. 35438 del 30 ottobre 2014, approvava le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

In merito al Piano di reperimento di gestione dei materiali litoidi, di cui alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, si rileva quanto segue:

- il Piano di gestione dei materiali di scavo, a suo tempo presentato dal proponente, unitamente al progetto definitivo, ai sensi dell'allora legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale Piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 ad oggi), sono mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;
- nel rispetto di quanto previsto dall'allora l.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. (General Contractor) trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all'Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;

- con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;
- successivamente, con nota del 12 settembre 2014, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla citata l.r. 30/1999 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005;
- il MATTM con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2014 – 0038413 del 20/11/2014 approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo – Lotti 1 e 2;
- con D.G.R. n. 9-1531 dell' 8 giugno 2015 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla l.r. 30/19989 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;
- successivamente il MATTM, con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2015 – 0000325 del 16/09/2015, approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo – prescrivendo per i lotti 3, 4 e 5 di stralciare alcuni siti tra cui quello in località Guendalina o di instaurare opportune azioni di concertazione con la Regione Piemonte, al fine di eventuali modifiche al vigente Piano;
- con nota del 23 agosto 2016, il Consorzio COCIV, presentava un ulteriore aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi nell'ambito del progetto riguardante la linea ferroviaria AV/AC “Milano-Genova-III Valico dei Giovi”, per gli adempimenti di cui alla l.r. 30/1999, ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.. Tale Piano aggiornava, in riferimento alla progettazione esecutiva dell'opera, i precedenti Piani, rispetto ai quali la Regione Piemonte aveva già espresso il proprio parere con la D.G.R. n. 1-6863 dell' 11 dicembre 2013, e successivamente con la D.G.R n. 9-1513 dell' 8 giugno 2015;
- con D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi, tale deliberazione forniva l'aggiornamento dei siti estrattivi, di deposito e di riqualificazione ambientale applicando criteri di selezione e di classificazione derivanti dall'analisi del territorio e della qualità ambientale e paesaggistica, a fronte di un fabbisogno di conferimento materiali da scavo (2.705.735 metri cubi in banco), ed inseriva nei siti di deposito prioritari anche C.na Guendalina del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) con una potenzialità di 740.741 metri cubi in banco corrispondenti a circa 1.000.000 di metri cubi in posto;
- successivamente il MATTM con Provvedimento Direttoriale prot. DVA – 2017 – 0000309 del 31/10/2017 approvava un ulteriore Aggiornamento del Piano di Utilizzo, prescrivendo di demandare alla Regione Piemonte, sia la facoltà di decidere sulla necessità di eventuali subingressi da parte del Consorzio COCIV in autorizzazioni a terzi, prima dell'utilizzo di nuovi siti in Piemonte, sia il reinserimento del sito di deposito in località Guendalina;
- la succitata D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017 formulava una valutazione complessiva positiva del Piano presentato, in termini di bilancio produzione/riutilizzo/deposito delle terre e rocce da scavo, prevedendo, per le varie realtà territoriali interessate dagli interventi, specifiche prescrizioni o il ricorso a verifiche di carattere tecnico, necessarie per rendere compatibili gli interventi proposti. In merito al progetto in località C.na Guendalina del Comune di Pozzolo Formigaro, tale deliberazione prescriveva la sottoposizione del progetto di rimodellazione morfologica, deposito e recupero ambientale del sito alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998 e contestuale rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016.

Descrizione sintetica del progetto presentato

Il sito di cava denominato “C.na Guendalina” è ubicato in Comune di Pozzolo Formigaro, in prossimità della C.na Romanellotta, dove è ubicato sia l'impianto di trattamento che il sito di

decantazione dei materiali scavati nei cantieri del progetto del Terzo Valico dei Giovi con fresa meccanica a piena sezione (*Tunnel Boring Machine – TBM*).

L'area di intervento complessiva interessa una superficie di circa 417.800 metri quadri, mentre i volumi da conferire nel sito sono stati stimati in circa 1.114.920 metri cubi. Il sito verrà recuperato riportando su tre lati le quote preesistenti al progetto di cava e ripristinando la medesima morfologia pianeggiante del contesto circostante. Sulla base del cronoprogramma dell'opera, la durata prevista per la realizzazione dei lavori risulta complessivamente pari a tre anni.

In accordo con gli indirizzi contenuti nell'ultimo Piano di reperimento dei materiali litoidi autorizzato, l'intervento prevede il ripristino di aree con riuso agrario, a prato stabile, oltre alla realizzazione di fasce tampone di filari di gelso.

Istruttoria

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile di procedimento, attuando quanto previsto dagli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs 152/2006, ha indetto dapprima una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 241/1990, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA in oggetto e nei procedimenti autorizzativi connessi, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica. Alla conferenza di servizi istruttoria è stato invitato a partecipare anche il proponente, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della l.r. 40/1998.

La prima seduta della conferenza di servizi istruttoria si è tenuta in data 22 novembre 2017, presso la sede comunale di Pozzolo Formigaro, con contestuale sopralluogo presso il sito di intervento; a seguito delle prime risultanze istruttorie e dei pareri e contributi tecnici pervenuti, il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con nota prot. n. 2676/2018 del 12 gennaio 2018, con conseguente interruzione dei termini istruttori.

In data 12 febbraio 2018, l'ing. Nicola Meister, in qualità di Direttore del consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, la documentazione integrativa richiesta con conseguente riavvio dell'iter istruttorio.

Il Responsabile del procedimento ha, quindi, indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, verificata la sussistenza dei necessari presupposti di compatibilità ambientale, con convocazione dei lavori in data 27 febbraio 2018. In pari data, si è svolta la seconda seduta dell'organo tecnico regionale.

Secondo quanto disposto dal citato articolo 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la sopra richiamata data di convocazione dei lavori della conferenza di servizi definisce il termine per la conclusione del procedimento di VIA in oggetto con il contestuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti, fissato dalla disciplina statale vigente in 120 giorni a decorrere da tale data.

Durante la conferenza di servizi, il proponente ha illustrato la documentazione integrativa trasmessa ed ha consegnato una nota tecnica, in riscontro all'Ordinanza del Comune di Pozzolo del 29 gennaio 2018, prot. n. 869, avente ad oggetto: "Istituzione divieto di circolazione veicolare di mezzi aventi portata complessiva superiore ai 75 quintali sulla strada comunale Fossato", che illustra come il percorso viabilistico dei mezzi, riproposto a seguito delle integrazioni richieste, si configuri come mero attraversamento della viabilità oggetto dell'ordinanza. Il proponente ha, inoltre, depositato nella medesima sede l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto di subcomodato debitamente registrato. Il Comune di Pozzolo Formigaro ha consegnato una propria nota, datata 27.02.2018, con il quale, visti i pareri espressi dall'Amministrazione nelle conferenze di servizi relative agli aggiornamenti del Piano cave e visto, altresì, il ricorso promosso dal medesimo Comune di Pozzolo Formigaro al TAR di Torino per l'annullamento della sopra citata D.G.R. 1-5386 del 18.07.2017, ha anticipato il dissenso alla proposta progettuale in esame.

In tale sede, il Responsabile del procedimento ha, quindi, dato lettura dei seguenti pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota della Città di Tortona – Settore Lavori Pubblici e CUC – Territorio e ambiente, protocollo n. 5907 del 26 febbraio 2018 con la quale si esprime parere favorevole;
- parere della Direzione Opere Pubbliche, Settore Infrastrutture Strategiche, prot. n. 17174 in data 22.02.2018, con il quale si comunica l'impossibilità ad esprimersi, vista la situazione d'incertezza giuridica, amministrativa e tecnica a causa dei ricorsi pendenti presso il TAR contro la DGR n. 15386 del 18.07.2018;
- parere favorevole dell' ASL, competente per territorio, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. 20496 del 23 febbraio 2018, con il quale si esprime parere favorevole.

Nella medesima sede, il Responsabile del procedimento ha illustrato le risultanze dell'istruttoria dell'organo tecnico regionale, condotta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, da cui emerge la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto necessario per il conseguente rilascio dei titoli abilitativi richiesti, unitamente alle proposte di prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, tecnico e minerario, come risultanti dall'istruttoria dello stesso organo tecnico regionale e dall'istruttoria del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione, inerente l'autorizzazione ai sensi della legge 23/2016, ai fini della necessaria condivisione.

In merito alle competenze della conferenza di servizi relative al rilascio dei titoli abilitativi, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito, in quella sede, di determinare quale posizione prevalente quella favorevole all'approvazione del progetto in esame.

Successivamente, è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni sulla viabilità, della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente prot. 16480 del 28 febbraio 2018.

Valutato, conseguentemente, che:

- il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione CIPE 80/2006 di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" e nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi, d.g.r. n. 1-6863 dell'11.dicembre 2013, d.g.r. n 9-1531 dell'8 giugno 2015 e d.g.r. n. 1-5386 del 18 luglio 2017; nel corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) e nella deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943, relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee;
- i valori di fondo naturale di cui alle vigenti normative dovranno essere definiti prima dell'inizio lavori, basandosi su apposito Piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere, presentato dal proponente ed eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), alla presenza del Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione;
- il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi e rispettare i limiti della tabella I, colonna A dell'Allegato V alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS, acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 16 settembre 2015 e successivi provvedimenti territoriali del MATTM;
- l'impiego dei materiali di cui sopra dovrà rispettare la disciplina del d.lgs. 120/2017. Tali materiali non dovranno, comunque, costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee e per l'ambiente;
- il progetto proposto, anche a seguito degli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, prevede una soluzione viabilistica con accesso alla cava dal lato sud-est, con arretramento dell'ingresso in posizione più prossima alla cava Romanellotta rispetto alla soluzione iniziale, che riduce notevolmente i tragitti dei mezzi di trasporto e l'interessamento del territorio circostante. Tale soluzione interessa esclusivamente la percorrenza su piste di

cantiere a servizio dell'opera AV/AC Terzo Valico dei Giovi e, pertanto, l'autorizzazione per l'adeguamento della viabilità di accesso all'area oggetto di intervento (adeguamento di una parte della Strada Comunale Cerca - tratto Pozzolo Formigaro e realizzazione dei relativi raccordi con la pista "OP02" di servizio per la costruzione della linea AV/AC del "Terzo Valico"), di competenza del Comune di Pozzolo Formigaro, non risulta più necessaria;

- analogamente, l'autorizzazione per l'adeguamento della viabilità di accesso all'area oggetto di intervento (realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Strada Comunale Cerca – tratto Tortona, Via Bellaria e la pista "OP02"; realizzazione accesso da Via Bellaria alla C.na Guendalina), di competenza del Comune di Tortona, non risulta più necessaria;
- il recupero morfologico del sito avverrà attraverso il riporto, nell'ultimo metro di riempimento, di uno strato di 50 centimetri di materiale di idonea permeabilità, simile a quello del terreno in situ, amianto assente, comunque non superiore ai valori di soglia del fondo naturale, con, al di sopra, un ulteriore strato di 50 cm di terreno agrario.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, relativamente al progetto "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Riqualificazione ambientale C.na Guendalina (Comune Pozzolo Formigaro)", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL),

subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, e conseguentemente per il rilascio contestuale dell'autorizzazione al subingresso, con variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale, ai sensi della l.r. 23/2016, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliatamente descritte nel medesimo allegato A alla presente deliberazione.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il d.lgs. 13 giugno 2017, n. 120;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con d.g.r. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visto l'art. 56 dello Statuto;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al subingresso, ai sensi della l.r. 23/2016, inerente il progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Guendalina", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), presentato dal Consorzio COCIV - Genova (GE), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- il progetto proposto, anche attraverso gli adeguamenti progettuali attuati nel corso del procedimento, è conforme alle linee guida del D.P.A.E. primo stralcio;
 - il totale riempimento dei vuoti di cava ed il loro successivo recupero ambientale proposto non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
 - il progetto è stato inoltre preliminarmente valutato nel Piano di reperimento dei materiali litoidi e relativo Piano del traffico, approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017;
 - il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero morfologico ed ambientale in stretta successione temporale ai lavori di abbancamento e garantisce, nel contempo, la restituzione all'originaria destinazione del sito, oltre alla messa a dimora sulla scarpata, in fregio all'esistente impianto fotovoltaico, di 1400 esemplari arbustivi e la realizzazione di filari di gelso, previsti in progetto, con messa a dimora di 394 esemplari arborei;
 - la viabilità di accesso alla cava, a seguito delle modificazioni apportate nel corso dell'iter istruttorio, riduce notevolmente i tragitti dei mezzi di trasporto e l'interessamento del territorio circostante;
- di stabilire che il presente giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al subingresso, ai sensi della l.r. 23/2016, ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data del presente atto, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;
- di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte, Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le prescrizioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione al subingresso, ai sensi della l.r. 23/2016, contenute nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalla medesima legge regionale, da parte dell'amministrazione competente per materia.

L'inizio lavori potrà avvenire solo a seguito della presentazione della fideiussione, calcolata in € 4.471.500,00 (quattromilioni quattrocento settantamila cinquecento) per i lavori di recupero morfologico ed ambientale dell'intera area e suddivisa in tre lotti di dimensioni congruenti calcolati in € 1.490.500,00 (un milione quattrocento novantamila cinquecento).

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione al sub-ingresso, ai sensi della l.r. 23/2016, inerente il progetto: "Tratta AV/AC – Terzo Valico dei Giovi – Variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Guendalina", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), presentato dal Consorzio COCIV - Genova (GE).

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* (fase di progettazione esecutiva) e in *Corso d'opera* (per la 2.6, 2.7 e 2.8)

Per quanto attiene alla necessità di assicurare una maggiore efficacia della progettazione degli interventi di recupero ambientale ed una maggiore compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale che la Regione persegue, gli interventi di ripristino in fase di progettazione esecutiva dovranno prevedere quanto segue (ante operam):

- 2.1 si dovranno prevedere degli interventi di ricostituzione della risorsa pedologica e di recupero ambientale ai fini agricoli e/o naturalistici delle aree oggetto di deposito tale da restituire il terreno agli usi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati. Tale progettazione dovrà dare evidenza delle tipologie di interventi preparatori necessari all'utilizzo agricolo che, per garantire le maggiori potenzialità agronomiche, dovranno migliorare le condizioni del suolo scoticato e accantonato prima dell'inizio dell'attività estrattiva, da ridistendere una volta terminate le operazioni di ritombamento;
- 2.2 si dovranno prevedere uno strato di terreno vegetale di riporto di almeno 50 cm su tutta l'area, in luogo dei previsti 40 cm, al fine di consentire una miglior lavorabilità del terreno restituito all'uso agricolo, in particolare per la fase di aratura, salvaguardandolo altresì da eventuali fenomeni di erosione dovuti all'azione dell'acqua e del vento;
- 2.3 si dovranno garantire l'invarianza idraulica. La gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, non dovrà aggravare la

situazione delle aree adiacenti. Al proposito, il piano di riempimento dovrà prevedere il posizionamento di materiali di riporto che garantiscano un effetto filtrante analogo a quello precedentemente presente sul sito. Per tutti gli strati, con un accorgimento particolare per lo strato immediatamente sottostante allo strato di terreno vegetale di riporto, si dovrà evitare la presenza di sostanze argillose in quantità tali da ostacolare la filtrazione dell'acqua piovana;

- 2.4 dovranno essere indicati modalità e tempi con cui saranno realizzati gli interventi di ripristino ambientale che dovranno integrarsi nell'ambiente e paesaggio rurale tipico del territorio in cui è ubicata l'area di intervento;
- 2.5 si dovranno prevedere, negli interventi di ripristino ambientale, l'utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone adatte alle condizioni stagionali; inoltre, al fine di garantire la riuscita di questi interventi e l'attecchimento delle specie vegetali, dovrà essere effettuata una manutenzione obbligatoria per almeno tre anni dal termine dei lavori di realizzazione delle opere a verde.
- 2.6 per quanto riguarda la gestione della fase di cantiere e le specie da utilizzare negli interventi di recupero ambientale, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento. La D.G.R. ha contestualmente approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale";
- 2.7 nella gestione della fase di cantiere dovrà essere effettuata una verifica delle possibili interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento. Nel caso in cui si evidenziassero possibili interferenze, dovranno essere individuate ed attuate soluzioni progettuali volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico agli aventi diritto ed il mantenimento e la funzionalità del reticolo irriguo da concordarsi con il Consorzio Irriguo di secondo grado "Alessandrino Orientale - Scrivia" (presso Comune di Tortona - Corso Alessandria, 62 – 15057 Tortona - Tel. 335.230515).
- 2.8 infine si rammentano, complementariamente alle prescrizioni tecniche specifiche per il caso in esame, le prescrizioni generali già approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 1-5386 pubblicata dalla Regione Piemonte sul BU n.31 del 03/08/2017 "LLRR 30/1999 e 23/2016. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi". Approvazione dell'aggiornamento 2017".

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam* (fase di esercizio)

- 2.9 le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;
- 2.10 in relazione alla movimentazione di inerti si raccomanda di mantenere separato il terreno di scotico (*topsoil*) al fine di consentire il suo utilizzo per la ricostruzione del substrato superficiale del terreno su cui effettuare le operazioni di recupero a verde previste;
- 2.11 nelle operazioni di gestione del terreno agricolo di provenienza differente rispetto allo scotico, si dovrà porre particolare attenzione a verificare l'eventuale presenza di specie esotiche invasive inserite nella black list regionale (D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017); nella fase di cantiere ed in quella d'esercizio ed almeno per i primi anni nei quali è prevista la manutenzione delle aree recuperate a verde (es. scarpate arginali) dovranno essere

eseguiti, qualora necessari, interventi di eliminazione e/o contenimento delle specie eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate dopo il loro avvio) secondo le tecniche più idonee (taglio, sfalcio, cercinatura, utilizzo di erbicidi), coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal gruppo di lavoro regionale disponibili al seguente link:

"http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm";

- 2.12 il materiale alloctono in ingresso dovrà rispettare le soglie di riferimento assunte dal piano di accertamento eseguito in contraddittorio con Arpa per definire i valori di fondo naturale dell'areale intorno alla C.na Guendalina;
- 2.13 in relazione al clima acustico, le eventuali ulteriori misure mitigative, individuate a seguito dello specifico monitoraggio acustico in corso d'opera, svolto dal proponente e finalizzato a valutare la reale condizione ai ricettori durante il conferimento dello smarino, andranno verificate e concordate con Arpa Piemonte, prima della loro attuazione.

Piano di monitoraggio ambientale

- 2.14 con riferimento alle acque sotterranee, in considerazione della tipologia di ritombamento, dovrà essere aggiunta nel monitoraggio in corso d'opera, oltre ai parametri di base e agli idrocarburi, la determinazione annuale dei metalli, attualmente prevista solo nell'ante opera;
- 2.15 per i parametri non ricompresi nella tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, dovranno essere rispettate le prescrizioni ministeriali, unitamente al disciplinare sui materiali additivati con tensioattivi.
- 2.16 in merito ai controlli e monitoraggi ambientali a tutela dell'ambiente di vita e dei luoghi di lavoro, ci si deve riferire, per quanto non espressamente indicato a quanto già istituito come prassi consolidata per tutti gli altri siti di deposito del Cociv già autorizzati.

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

- 3.1 Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
- 3.2 l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
- 3.3 durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 3.4 tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3.5 per il trasporto di tutti i materiali devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 3.6 durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere

adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;

- 3.7 devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 3.8 deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 3.9 in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 3.10 eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

- 3.11 devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 5 (cinque) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
- 3.12 nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali 37, 38, 39, 40, 42, 124, 126, 130, 138, 148, 150, 152, 159, 165, 166, 173 del Foglio 2, 33, 34, 35, 115, 125, 193, 194, 195, 196, 211, 223, 229 del Foglio 3, censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Pozzolo Formigaro così come riportato negli elaborati di progetto;
- 3.13 dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato;
- 3.14 i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
- 3.15 ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
- 3.16 il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
- 3.17 il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
- 3.18 il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 ottobre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
- 3.19 sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme

di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

- 3.20 il materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) ultimo approvato;
- 3.21 per la viabilità di accesso all'area mineraria dovrà essere recepita la proposta con accesso "Sud est" previa autorizzazioni delle Amministrazioni competenti;
- 3.22 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere), COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
- 3.23 tutti i mezzi d'opera devono essere, conformi alle prescrizioni dettate nella DGR 1-5386 del 18 luglio 2017 relativa all'utilizzo di mezzi poco inquinanti inoltre, devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
- 3.24 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
- 3.25 i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale area di cava venga perimetrata con idonea recinzione d'altezza non inferiore a 2 metri;
 - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente;
- 3.26 la scadenza dell'autorizzazione per il recupero morfologico ambientale dell'area di cava, è fissata in 3 anni successivi alla data della D.G.R. conclusiva del procedimento;
- 3.27 qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
- 3.28 con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
- 3.29 il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
- 3.30 il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico", delibera CIPE 80/2006 e nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);
- 3.31 nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
 - il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;

- qualora siano identificate attività lavorative che possano comportare un esposizione all'amianto per i lavoratori, sia presentato quanto previsto al Titolo IX del D. lgs 81/2008 ed in particolare sia trasmessa la notifica all'organo di vigilanza (Polizia mineraria) ai sensi dell'art. 250 del medesimo D. lgs;
- l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;
- l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale;
- tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;

3.32 la scopertura del terreno vegetale, laddove presente, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

3.33 il terreno vegetale derivante dallo scortico e lo sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;

3.34 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;

3.35 deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

3.36 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;

3.37 gli ultimi due strati di riporto sul materiale di riempimento, dovranno essere così costituiti: uno strato di 50 cm di materiale di idonea permeabilità simile a quello del terreno in situ, amianto assente, comunque non superiore ai valori di soglia del fondo naturale, e al di sopra, un ulteriore strato di 50 cm di terreno agrario;

3.38 le specie erbacee da impiegare per il recupero agricolo, i filari e le essenze arbustive da mettere a dimora sulla scarpata in fregio all'esistente impianto fotovoltaico dovranno essere quelle previste in progetto;

- 3.39 le scarpate dovranno essere recuperate con specie arbustive in numero complessivo di 1400 circa: Rosa Canina, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgaris, Sambucus nigra con sesto d'impianto a settoconce; ed inerbimento con: Lolium perenne, Poa pratensis, Trifolium pratense; Trifolium repens; Dactylis glomerata; Lolium multiflorum, Medicago sativa, Achillea millefolium, Lotus corniculatus;
- 3.40 sulle aree pianeggianti ribassate l'inerbimento dovrà essere realizzato con: Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium hybridum, Festuca arundinacea, Trifolium pratense, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia, Anthyllis vulneraria, Achillea millefolium; Sangisorba minor, Plantago lanceolata;
- 3.41 i filari di gelso dovranno avere uno sviluppo di circa 1970 metri lineari per una messa a dimora di circa 394 esemplari di Morus Alba;
- 3.42 per la protezione dei cumuli di terreno vegetale dovranno essere utilizzate le seguenti specie:
- Graminacee: Dactylis glomerata 18%; Festuca pratensis 25%; Lolium multiflorum 7%; Phleum pratense 10%; Arrhenatherum elatius 10%;
 - Leguminose: Lotus corniculatus 12%; Trifolium pratense 8%; Trifolium repens 10%;
- 3.43 il progetto di recupero morfologico e ambientale dovrà comunque essere sviluppato secondo le condizioni dell'articolo 40 bis delle N.d.A. del vigente P.R.G.C.;
- 3.44 per quanto riguarda la messa a dimora delle essenze arbustive e dei filari, per il triennio successivo agli impianti, dovrà essere trasmessa dichiarazione del titolare dell'autorizzazione attestante la regolare esecuzione delle cure colturali in attuazione del piano di coltura e conservazione presentato;
- 3.45 entro il 31 ottobre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
- 3.46 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
- 3.47 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
- 3.48 nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 3.49 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
- 3.50 negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
- 3.51 i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

- 3.52 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 3.53 in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro 4.471.500,00 (quattromilioniquattrocentosettantunmilacinquecento). Poiché il progetto risulta **tecnicamente** ripartito su 3 lotti di dimensioni congruenti, distintamente individuati, l'importo della fideiussione da presentare per ogni lotto è fissato in Euro 1.490.500,00 (unmilionequattrocentonovantamilacinquecento). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio del rimodellamento morfologico e del **recupero** ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
- 3.54 la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.